

**Nota prot. n. P1317/4183 sott. 10 del 17 luglio 2001**

**Forni da pane alimentati a legna ubicati all'interno di centri commerciali.**

In relazione al quesito inerente l'oggetto posto con le note che si riscontrano, lo scrivente Ufficio - in via di principio - non può che ribadire quanto indicato al riguardo dalla Circolare n. 52 del 20 novembre 1982, pur richiamando il principio generale che demanda alla valutazione del Comando Provinciale la facoltà d'impartire prescrizioni di sicurezza correlate alla specificità dell'insediamento da proteggere.

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno far rilevare che primaria misura di sicurezza da fare osservare è la separazione, mediante strutture e porte resistenti al fuoco, tra l'area d'ubicazione del forno ed i settori aperti al pubblico.

Si concorda, infine, con il parere dell'Ispettorato in indirizzo di realizzare all'esterno il deposito della legna e di detenerne presso il locale forno solamente il quantitativo minimo strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.